

ALLEGATO A

Prime disposizioni regionali per l'applicazione del Regolamento (UE) n.1308/2013 e indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative alla gestione ed al controllo del potenziale viticolo

Premessa

A seguito dell'entrata in vigore del **Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013**, "recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n.234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio", del **regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014** che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, del **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, del **Decreto Ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 concernente le "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli"** (di seguito decreto ministeriale) e nelle more della approvazione della **legge sul riordino** delle funzioni amministrative regionali, a decorrere dal 1 gennaio 2016 alcune disposizioni contenute nella legge regionale 30 novembre 2012 n 68 "Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo" e nel regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 maggio 2013 n. 24R "Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo)", risultano in contrasto con la normativa europea e nazionale sopra richiamata e pertanto sono da disapplicare.

La principale novità contenuta nella nuova Organizzazione Comune Vitivinicola adottata con il citato regolamento (UE) 1308/2013 è l'abrogazione, a partire dal 1 gennaio 2016 del regime transitorio dei diritti di impianto di cui al Regolamento (CE) 1234/07. Tale regime viene sostituito da un sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Pertanto a partire dal 1 gennaio 2016 l'impianto o il reimpianto di un vigneto è consentito solo dietro concessione di un'autorizzazione in conformità con gli articoli 64, 66 e 68 del regolamento (UE) n 1308/2013 alle condizioni stabilite al capo III del medesimo regolamento.

In attesa che venga definito il quadro normativo di riferimento a livello nazionale e regionale, si rende pertanto necessario specificare quali articoli della citata L.R. 68/2012 e del regolamento adottato con DPGR 24/R/2013 devono essere disapplicati in quanto in contrasto con le nuove disposizioni comunitarie e nazionali.

Con il presente atto si dettano altresì le prime disposizioni applicative in attuazione del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 relativamente alla gestione ed al controllo del potenziale viticolo.

1. Autorizzazioni all'impianto

1.1. A partire dal 1 gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2030, i vigneti possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa un'autorizzazione ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/13.

1.2. Le tipologie di autorizzazioni all'impianto sono le seguenti:

- autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di impianto
- autorizzazioni al reimpianto
- autorizzazioni al reimpianto anticipato
- autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale.

1.3. Le autorizzazioni all'impianto di cui al punto 1.2 sono registrate nello schedario viticolo a livello aziendale e devono riportare l'indicazione della superficie aziendale che sarà oggetto di impianto.

1.4. Le autorizzazioni all'impianto non sono trasferibili, in quanto gli articoli 62 paragrafo 2, 64 paragrafo 1 e 66 paragrafo 3 del Reg. (UE) n.1308/2013 prevedono che le stesse vengano utilizzate nell'ambito dell'azienda per la quale sono concesse, tranne che nelle casistiche individuate dalla circolare Agea in corso di emanazione ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del decreto ministeriale, quali, eredità a causa della morte del titolare dell'autorizzazione, successione anticipata, fusione o scissione di aziende.

1.5. Sono esenti dal sistema di autorizzazione le superficie destinate ai fini stabiliti all'articolo 62, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1308/13 ovvero gli impianti destinati a scopi di sperimentazione, alla coltura di piante madri per marze, per esproprio per motivi di pubblica utilità e al consumo familiare.

2. Registro informatico pubblico dei diritti di impianto e registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli

2.1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del decreto ministeriale il registro informatico pubblico dei diritti di impianto (di seguito registro dei diritti) deve essere aggiornato e consolidato entro il 1 marzo 2016.

Tuttavia per le casistiche, individuate dalla circolare Agea in corso di emanazione ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del decreto ministeriale, quali, eredità a causa della morte del titolare dell'autorizzazione, successione anticipata, fusione o scissione, trasferimento dei diritti di reimpianto il cui contratto di compravendita è stato presentato all'Agenzia delle entrate entro il 31/12/2015 è possibile aggiornare il registro dei diritti di impianto anche dopo il 1 marzo 2016.

2.2. Ai fini della gestione del sistema delle autorizzazioni all'impianto, è istituito, quale nucleo del SIART, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale il registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli (di seguito registro delle autorizzazioni).

2.3. Per la gestione ed il controllo delle autorizzazioni all'impianto, le stesse devono essere registrate e certificate nel registro delle autorizzazioni.

2.4. Il registro delle autorizzazioni all'impianto è automaticamente aggiornato sulla base:

- a) delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, delle dichiarazioni e delle comunicazioni inerenti le superfici vitate di cui alla L.R. n. 68/2012, della conversione dei diritti di impianto;
- b) degli esiti dell'attività di controllo della Regione di cui all'articolo 17, comma 1 della L.R. n. 68/2012

3. Conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni

3.1. Ai sensi dell'articolo 68 comma 1 del Reg. (UE) 1308/13, i diritti di impianto registrati nel registro dei diritti devono essere convertiti in autorizzazioni prima di procedere all'impianto del vigneto. Tale disposizione si applica ai diritti di nuovo impianto e di reimpianto di seguito specificati:

- ai diritti di nuovo impianto concessi ai conduttori per le superfici destinate a nuovi impianti realizzati nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze ai sensi dell'articolo 85 nonies del Reg. (CE) 1234/07;

- ai diritti di reimpianto concessi a fronte di una estirpazione di una superficie vitata effettuata entro il 31/12/2015, e ai diritti di reimpianto concessi ai conduttori che si sono impegnati ad estirpare una superficie vitata in conformità con l'articolo 85 decies del Reg. (CE) 1234/07;

- ai diritti di impianto concessi dalla riserva regionale in conformità con l'articolo 85 duodecies del Reg. (CE) 1234/07.

3.2. I diritti di impianto possono essere convertiti in autorizzazioni, anche parzialmente, entro il termine di validità del diritto e comunque entro non oltre il 31 dicembre 2020. Ai sensi del DM articolo 13 comma 2 l'autorizzazione rilasciata a seguito della conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il 31/12/2023.

3.3. Il titolare di un diritto di impianto che intende procedere alla conversione del diritto in autorizzazione presenta una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, tramite la DUA, nella quale indica il diritto registrato nel registro di cui all'articolo 3 della L.R. n. 68/2012 che intende convertire, la superficie oggetto della conversione e l'ubicazione della zona in cui si intende realizzare l'impianto in ambito aziendale.

3.4. La Regione entro 90 giorni dalla presentazione della DUA di cui al punto 3.3. concede l'autorizzazione all'impianto e provvede, contestualmente alla sua registrazione e certificazione nel registro delle autorizzazioni e a cancellare dal registro, dei diritti il diritto di impianto che è stato oggetto di conversione.

4. Estirpazione di superfici vitate e concessione di autorizzazioni al reimpianto

4.1 Relativamente al procedimento inerente l'estirpazione di un vigneto di cui all'articolo 7 della L.r. n. 68/2012 la dicitura "diritto di reimpianto" è superata dalla normativa richiamata in premessa e deve essere pertanto intesa come "autorizzazione al reimpianto", e la dicitura "registro informatico pubblico dei diritti di impianto" deve essere intesa come "registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli".

4.2. In considerazione che l'articolo 11 comma 1 del decreto ministeriale prevede che la richiesta di concessione di una autorizzazione al reimpianto a fronte dell'estirpazione di una superficie vitata effettuata successivamente al 1 gennaio 2016, possa essere effettuata entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione, al fine di semplificare i

procedimenti a carico del conduttore ed evitare la presentazione di una ulteriore istanza per richiedere l'autorizzazione al reimpianto, quest'ultima viene richiesta contestualmente alla comunicazione di avvenuta estirpazione.

Il conduttore richiede il rilascio di una autorizzazione al reimpianto indicando la data da cui intende far decorrere la validità dell'autorizzazione. In ogni caso la data di inizio validità dell'autorizzazione non può essere posteriore alla fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata effettuata l'estirpazione. Tale autorizzazione ha una durata pari a 3 anni a partire dalla data di inizio validità.

4.3 E' necessario prevedere una procedura che consenta al conduttore, che ha presentato una DUA di cui al comma 5 dell'articolo 7 della L.R. 68/12, di modificare la data di validità dell'autorizzazione al reimpianto concessa dalla Regione ed iscritta nel registro delle autorizzazioni entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata effettuata l'estirpazione.

4.4. A tal fine il conduttore presenta una DUA ai sensi del DPR 445/2000 con la quale chiede di modificare la data di validità della autorizzazione al reimpianto concessa, almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori di reimpianto. Entro i successivi 60 giorni, la Regione concede la nuova autorizzazione al reimpianto tramite la sua registrazione nel registro delle autorizzazioni. La validità dell'autorizzazione concessa, pari a tre anni, decorre dalla data di quest'ultima concessione.

4.5. L'autorizzazione al reimpianto è utilizzabile nella stessa azienda che ha proceduto all'estirpazione e corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura.

4.6. I controlli di cui ai commi 3 e 7 dell'articolo 7 della L.R. 68/12 sono da applicarsi nelle more dell'adozione a livello nazionale di un sistema dei controlli ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2015/561.

5. Modifica della superficie specifica per cui è concessa l'autorizzazione

5.1 Secondo le disposizioni dell'articolo 10 del Reg.(UE) 2015/561, il conduttore titolare di una autorizzazione all'impianto, di cui al punto 1.2. può chiedere di modificare la superficie specifica per cui l'autorizzazione è stata concessa.

5.2. A tal fine la validazione ed aggiornamento del fascicolo aziendale ai sensi del decreto Ministeriale 162 del 12 gennaio 2015 comporta automaticamente, l'eventuale modifica della superficie specifica per cui è stata concessa l'autorizzazione.

6. Procedura di rilascio delle autorizzazioni per il reimpianto semplificata

6.1. La normativa europea ha previsto una procedura semplificata per il rilascio delle autorizzazioni al reimpianto secondo quanto stabilito al paragrafo 2 dell'articolo 8 del Reg.(UE) 2015/561.

6.2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito all'articolo 7 commi 1,2, 3 e 4 della L.R. 68/12 , la procedura di cui al punto 6.1 viene attivata su richiesta del conduttore solo se la superficie da reimpiantare corrisponde, in termini di ubicazione, alla superficie estirpata.

6.3 Il conduttore ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 della L.r. n. 68/12 presenta la DUA con la quale comunica l'avvenuta estirpazione e contestualmente manifesta la volontà di avvalersi della procedura semplificata di cui al punto 6.1.

6.4 La DUA di cui al punto precedente determina la concessione automatica di una autorizzazione al reimpianto con decorrenza dalla data in cui la superficie è stata estirpata e la sua contestuale iscrizione nel registro informatico pubblico delle autorizzazioni.

6.5. Le autorizzazioni di cui al punto 6.4. hanno una durata pari a tre anni a partire dalla data in cui la superficie è stata estirpata.

6.6. Alle autorizzazioni al reimpianto rilasciate ai sensi del presente punto 6 non si applica la disposizione di cui al punto 5.

6.7. Decorsi 60 giorni dalla presentazione della DUA di cui al punto 6.3 e comunque entro il periodo di validità dell'autorizzazione al reimpianto concessa ai sensi del punto 6.4, in casi debitamente motivati il conduttore può chiedere tramite la DUA ai sensi del D.P.R. 445/2000, la variazione della suddetta autorizzazione e la sua trasformazione in autorizzazione al reimpianto ai sensi del punto 4, fermo restando che la validità dell'autorizzazione decorre dalla data in cui è stata effettuata l'estirpazione.

7. Reimpianto

7.1. Relativamente al procedimento del reimpianto di cui all'articolo 8 della L.r. n. 68/2012 deve essere precisato che la dicitura "diritto di reimpianto" e "diritto di reimpianto prelevato dalla riserva" è superata dalla normativa richiamata in premessa e tali termini devono essere pertanto intesi come "autorizzazione al reimpianto".

8. Reimpianto anticipato

8.1 La nuova OCM vino prevede che prima di procedere al reimpianto anticipato, il conduttore debba richiedere un'autorizzazione al reimpianto ed assumere l'impegno ad estirpare una superficie equivalente a quella reimpiantata entro la fine del quarto anno dalla data in cui è avvenuto il reimpianto. Dato che la nuova OCM vino abroga il sistema dei diritti si ritengono implicitamente disapplicati anche il paragrafo 1 e il paragrafo 3 dell'art.63 del Reg.(CE) 555/08. Pertanto è possibile consentire il reimpianto anticipato anche ai produttori in possesso di autorizzazioni all'impianto e non sussiste più l'obbligo di garantire che non vi sia simultaneità di produzione fra la nuova superficie impiantata ed il vigneto oggetto di estirpazione successiva

I commi 1, 3, 4, 6, 7 dell'articolo 9 della L.r n. 68/12, che prevedono la registrazione automatica di un diritto di reimpianto anticipato nel registro dei diritti a seguito della presentazione della DUA con cui il conduttore dichiara la volontà di procedere alla realizzazione di un reimpianto anticipato impegnandosi a estirpare una superficie vitata equivalente entro la fine della terza campagna vitivinicola successiva a quella in cui è avvenuto il reimpianto, risultano in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni europee e pertanto devono essere disapplicati.

Ne consegue che la procedura da applicare è la seguente:

8.2. Il conduttore richiede la concessione di una autorizzazione al reimpianto anticipato a fronte dell'impegno ad estirpare una superficie vitata equivalente entro la fine del quarto anno dalla data in cui avviene il reimpianto, tramite la DUA ai sensi del DPR 445/2000.

8.3. L'impegno di cui al punto 8.2, assunto dal conduttore, è corredato dalla costituzione di una fideiussione stipulata in favore della Regione Toscana e presentata agli uffici regionali territorialmente competenti secondo le indicazioni e lo schema di garanzia stabiliti con successivo atto del dirigente responsabile del Settore competente della Giunta Regionale. L'importo della fideiussione è pari ad euro 400 per ogni decara di superficie vitata da estirpare così come stabilito al comma 1 dell'articolo 13 del DPGR 24/R/2013.

8.4. Nella richiesta di cui al punto 8.2. il conduttore:

a) indica la dimensione e la posizione del vigneto da reimpiantare e del vigneto da estirpare individuati anche graficamente in ambito aziendale;

b) si impegna ad estirpare una superficie vitata equivalente entro la fine del quarto anno dalla data in cui avviene il reimpianto.

8.5. La Regione effettua annualmente un controllo in loco su almeno il 5 per cento delle dichiarazioni di cui al punto 8.4 e al punto 8.13.

8.6. La Regione, salvo un esito negativo del controllo di cui al punto 8.5, concede, tramite la certificazione nel registro delle autorizzazioni, un'autorizzazione al reimpianto anticipato entro 60 giorni dalla data di presentazione della DUA di cui al punto 8.2

8.7. L'autorizzazione al reimpianto anticipato ha una durata pari a 3 anni dalla data della concessione.

8.8. Il conduttore dichiara tramite la DUA, ai sensi del DPR 445/2000 l'avvenuta realizzazione dell'impianto entro sessanta giorni individuando altresì graficamente la superficie oggetto di reimpianto.

8.9 Nella dichiarazione di cui al punto 8.8. il conduttore dichiara:

a) gli estremi dell'autorizzazione al reimpianto utilizzata iscritto nel registro delle autorizzazioni;

b) i riferimenti catastali dell'impianto;

c) la data di inizio e fine dei lavori di impianto;

d) le informazioni di carattere tecnico e produttivo della superficie vitata impiantata.

8.10. La Regione, entro centottanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto reimpianto, provvede alla validazione della grafica delle superfici vitate impiantate ai fini dell'aggiornamento del SIGC.

8.11. Il conduttore comunica tramite la DUA l'avvenuta estirpazione della superficie vitata equivalente a quella reimpiantata entro sessanta giorni indicando graficamente le superfici estirpate e chiedendo contestualmente lo svincolo della cauzione.

8.12. La Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto 8.11, effettua un controllo sistematico sulle superfici oggetto di estirpazione successiva, provvede a validare la

grafica delle superfici vitate estirpate ai fini dell'aggiornamento del SIGC e procede allo svincolo della cauzione.

8.13. Qualora il conduttore intenda effettuare una estirpazione su una superficie diversa rispetto a quella indicata, presenta una dichiarazione ai sensi del DPR. 445/2000 tramite la DUA con la quale indica anche graficamente la nuova superficie che intende estirpare almeno sessanta giorni prima di effettuare l'intervento.

8.14. Per quanto sopra riportato il riferimento "all'articolo 9 comma 1 della legge" riportato al comma 1 dell'articolo 13 del DPGR 24/r/13 è da intendersi riferito al punto 8.2. del presente atto e il riferimento alla fine della "terza campagna vitivinicola successiva a quella in cui viene realizzato l'impianto" deve intendersi riferito al quarto anno successivo a quello in cui viene realizzato l'impianto.

8.15. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento delegato (UE) 2015/560, se i conduttori non effettuano l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui è stato effettuato il reimpianto anticipato, alla superficie oggetto dell'impegno che non è stata estirpata si applica l'articolo 71 del regolamento (UE) 1308/2013. Pertanto, dal momento che l'articolo 13 comma 6 del DPGR 24/r/13 fa riferimento a sanzioni stabilite nella previgente OCM vino, deve essere disapplicato.

9. Trasferimento dei diritti di reimpianto

9.1 Il Reg.(UE) n.1308/2013, nell'abrogare il sistema dei diritti di reimpianto, elimina di conseguenza la possibilità, a partire dal 1 gennaio 2016, del loro trasferimento.

Tuttavia, l'articolo 4 comma 2 del decreto ministeriale ritiene validi i trasferimenti dei diritti a condizione che il contratto di compravendita venga presentato alla competente Agenzia dell'entrate entro il 31/12/2015.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della LR 68/2012 e i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 15 del DPGR 24/R/2013 devono essere disapplicati. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 12 della L.R. n. 68/2012 e commi 5,6,7 e 8 dell'articolo 15 del DPGR 24/R/2013 continuano ad applicarsi al fine di consentire alle aziende e alla Regione di completare l'iter del trasferimento dei diritti di reimpianto il cui contratto di compravendita è stato presentato Agenzia dell'entrate entro il 31/12/2015.

10. Trasferimento della superficie rivendicabile

10.1. L'articolo 15 comma 5 della L.r. n. 68/2012 prevede che la superficie rivendicabile possa essere trasferita esclusivamente tramite il trasferimento allo stesso titolo di una equivalente superficie vitata o di un diritto di reimpianto aziendale di superficie equivalente.

10.2 Dal momento che il Reg. (UE) 1308/13 abroga il sistema dei diritti di reimpianto e non consente il trasferimento delle autorizzazioni, la parte del comma 5 concernente il trasferimento della superficie rivendicabile accompagnato da un diritto di reimpianto aziendale di superficie equivalente deve essere disapplicata. Di conseguenza anche la parte del comma 6 dell'articolo 15 della L.r. n. 68/2012 relativa alle modalità di trasferimento della superficie rivendicabile accompagnata da un diritto di reimpianto e il comma 4 dell'articolo 19 del DPGR 24/R/2013 sono da disapplicare.

Tuttavia tali commi continuano ad applicarsi limitatamente al trasferimento della superficie rivendicabile accompagnata da diritti di reimpianto il cui contratto di compravendita sia stato presentato all'Agenzia dell'entrate entro il 31/12/2015 al fine di consentire alle aziende e alla Regione di completare l'iter del trasferimento di tali superfici rivendicabili.

11. Riserva regionale dei diritti di impianto

11.1 Il Reg. (UE) n.1308/2013, nell'abrogare il sistema dei diritti di reimpianto, abroga la riserva dei diritti di impianto prevista dal Regolamento (CE) 1234/07. Pertanto l'articolo 5 della L.r. n. 68/2012 e gli articoli 6, 7 e 8 del DPGR 24/R/2013 sono da disapplicare.

11.2 I diritti di reimpianto della riserva regionale concessi anteriormente al 31/12/2015 devono essere convertiti in autorizzazioni al reimpianto ai sensi del punto 3 prima di procedere alla realizzazione del vigneto.

12. Superfici esentate dal sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli

Il Reg.(UE) n. 1308/2013 prevede che l'impianto di superfici destinate a scopi sperimentali, alla coltura di piante madri per marze, alle nuove superfici vitate derivanti da motivi di esproprio e all'impianto di vigneti destinati al consumo familiare sia esentato dal sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. Non sono invece più esentate dal sistema delle autorizzazioni all'impianto le superfici realizzate nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria.

Il Reg.(UE) n. 2015/560 all'articolo 1 paragrafo 3 prevede altresì che l'impianto delle superficie il cui vino e i prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori possono essere realizzati solo a condizione che la superficie non superi 1.000 metri quadrati e il conduttore non produca vino né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali. Pertanto in presenza di superfici per il consumo familiare, l'eventuale acquisizione di autorizzazioni per gli impianti viticoli deve essere fatta valere anche sulle superfici già impiantate per il consumo familiare al fine di trasformarle in impianti produttivi e l'eventuale acquisizione di superfici vitate il cui prodotto è destinato a scopi commerciali, comporta l'estirpazione della superficie vitata destinata al consumo familiare.

Il Reg. (UE) n. 2015/560 all'articolo 1, paragrafo 2 prevede la notifica preventiva della intenzione di realizzare le superfici vitate destinate alla sperimentazione e alla produzione di piante madri per marze. Tale notifica comprende tutte le informazioni pertinenti sulle superfici in questione e sul periodo durante il quale si svolgerà la sperimentazione e la produzione di piante madri per marze. Eventuali proroghe di tale periodo devono essere presentate alle autorità competenti.

Le superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze impiantate entro il 31/12/2015 in seguito al rilascio di diritti di nuovo impianto sono tenute ad osservare, anche dopo tale data, le condizioni definite per fruire di tali diritti. I diritti di nuovo impianto concessi ai sensi dell'articolo 6 della L.r n. 68/12, anteriormente al 31/12/2015 e non ancora utilizzati a tale data, devono essere convertiti in autorizzazioni al reimpianto ai sensi del punto 3 prima di procedere alla realizzazione del vigneto.

Per quanto sopra riportato i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 della L.r. n. 68/2012 sono disapplicati. Il comma 8 del medesimo articolo 6 è disapplicato nella parte in cui si fa riferimento all'indicazione del diritto di nuovo impianto utilizzato.

Inoltre, relativamente al DPGR 24/r/13 sono disapplicati i commi 1, 2, 3 e la lettera a) del comma 4 dell'articolo 9, i commi 1, 3, 4 e la lettera a) del comma 5 dell'articolo 10 e i commi 1, 2, 3, 5 e la lettera a) del comma 4 dell'articolo 11.

Per quanto sopra riportato le procedure per per l'impianto di superfici esentate dal sistema di autorizzazione sono riformulate come di seguito riportato:

12.1 Impianti destinati alla coltura di piante madri per marze

12.1.1. Il conduttore, in possesso di autorizzazione all'attività vivaistica, che intende procedere all'impianto di una superficie vitata destinata alla produzione di piante madri per marze comunica preventivamente, tramite una DUA, l'intenzione di procedere all'impianto almeno 60 giorni prima di realizzarlo.

12.1.2. Nella DUA il conduttore indica:

- i riferimenti catastali dell'impianto che intende realizzare;
- la dimensione dell'impianto che intende realizzare;
- i vitigni da impiantare ed eventuali cloni;
- la categoria del materiale da impiantare come definito dalla direttiva (CE) n. 11/2002 del Consiglio, dell'11 febbraio 2002, che modifica la direttiva 69/193/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CE;
- la dichiarazione che gli interventi sono compatibili con le norme vigenti in materia di tutela del territorio e del paesaggio con allegati gli eventuali titoli abilitativi acquisiti;
- il periodo previsto di produzione dell'impianto.

12.1.3. La Regione entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al punto 12.1.1. comunica al conduttore eventuali osservazioni e richiede, se necessario, eventuali integrazioni. Decorso il termine dei 60 giorni, in assenza di osservazioni o richieste, il conduttore può procedere alla realizzazione dell'impianto.

12.1.4. Il conduttore, entro 60 giorni dalla realizzazione dell'impianto, comunica la realizzazione dello stesso tramite la DUA dando le seguenti informazioni:

- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
- la rappresentazione grafica del vigneto;
- i riferimenti catastali della superficie vitata impiantata;
- la data di inizio e di fine dei lavori di impianto;
- le informazioni di carattere tecnico ed agronomico della superficie vitata impiantata, con riferimento alle caratteristiche del vigneto.
- la categoria del materiale impiantato come definito dalla dir. 11/2002/CE

12.1.5. Eventuali prolungamenti del periodo di produzione dell'impianto sono notificati alla Regione.

12.2. Impianti destinati a scopi di sperimentazione

12.2.1. Il conduttore che intende procedere all'impianto di una superficie vitata destinata a scopi di sperimentazione comunica preventivamente, tramite una DUA, l'intenzione di procedere all'impianto almeno 60 giorni prima di realizzarlo.

12.2.2 Nella DUA il conduttore indica:

- i riferimenti catastali dell'impianto che intende realizzare;
- la dimensione dell'impianto che intende realizzare;
- la dichiarazione che gli interventi sono compatibili con le norme vigenti in materia di tutela del territorio e del paesaggio con allegati gli eventuali titoli abilitativi acquisiti;
- il periodo previsto di sperimentazione.

12.2.3. Alla DUA deve essere allegato un progetto proposto dalla stessa azienda vitivinicola nella cui UTE viene realizzato l'impianto o da aziende associate, da enti di assistenza tecnica, da consorzi di tutela, da enti pubblici o da istituzioni scientifiche, operanti nel campo della vitivinicoltura. Il progetto è corredato da una relazione di una istituzione scientifica a carattere pubblico, operante nella ricerca o sperimentazione nel campo della vitivinicoltura, contenente in particolare:

- gli obiettivi;
- la metodologia di sperimentazione;
- i risultati attesi;
- il carattere innovativo della sperimentazione proposta;
- il responsabile scientifico;
- le caratteristiche dell'area oggetto di impianto ed in particolare: esposizione, pendenza, altitudine ed elementi pedologici;
- i lavori di impianto previsti ed in particolare modellamento delle superfici, modalità di lavorazione profonda e successive lavorazioni superficiali, sistema drenante e altre sistemazioni idraulico-agrarie, strutture di sostegno;
- i vitigni da impiantare.

12.2.4. La Regione entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al punto 12.2.1. comunica al conduttore e al responsabile scientifico eventuali osservazioni e richiede, se necessario, eventuali integrazioni. Decorso il termine dei 60 giorni, in assenza di osservazioni o richieste, il conduttore può procedere alla realizzazione dell'impianto.

12.2.5. Il conduttore, successivamente alla realizzazione dell'impianto destinato a scopi di sperimentazione, presenta la DUA contenente almeno le seguenti indicazioni:

- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
- la rappresentazione grafica del vigneto;
- i riferimenti catastali della superficie vitata impiantata;
- la data di inizio e di fine dei lavori di impianto;
- le informazioni di carattere tecnico ed agronomico della superficie vitata impiantata, con riferimento alle caratteristiche del vigneto.

12.2.6. Eventuali prolungamenti del periodo di sperimentazione dell'impianto sono notificate alla Regione.

12.2.7. Il responsabile scientifico del progetto di sperimentazione trasmette entro il 31 dicembre di ogni anno alla Regione una relazione concernente lo stato di avanzamento del progetto ed i risultati conseguiti.

12.2.8. La Regione tiene un archivio di tutte le sperimentazioni vitivinicole attive in Toscana.

12.3. Impianti derivanti dalla misura di esproprio per motivi di pubblica utilità

12.3.1. Il conduttore che ha perso una determinata superficie vitata in conseguenza di una misura di esproprio per motivi di pubblica utilità ha diritto a impiantare una nuova superficie vitata purché questa non superi in coltura pura il 105% della superficie persa.

12.3.2. Il conduttore, successivamente alla realizzazione dell'impianto, presenta la DUA contenente almeno le seguenti indicazioni:

- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
- la rappresentazione grafica del vigneto;
- i riferimenti catastali della superficie vitata impiantata;
- la data di inizio e di fine dei lavori di impianto;
- le informazioni di carattere tecnico ed agronomico della superficie vitata impiantata, con riferimento alle caratteristiche del vigneto;
- il provvedimento di esproprio per pubblica utilità.

12.4. Impianti destinati esclusivamente al consumo familiare: trasformazione in impianti produttivi.

12.4.1 Il conduttore titolare di una superficie vitata destinata esclusivamente al consumo familiare che acquisisce un' autorizzazione per l'impianto o superfici vitate il cui prodotto è destinato a scopi commerciali è tenuto a trasformare la superficie vitata destinata al consumo familiare in impianto produttivo o a estirparla.

12.4.2. A tal fine il conduttore comunica tramite la DUA l'avvenuta l'estirpazione o la trasformazione in impianto produttivo della superficie vitata destinata esclusivamente al consumo familiare indicando l'autorizzazione per gli impianti utilizzata.

13. Sanzioni

13.1 Sanzioni amministrative per l'inosservanza degli obblighi di estirpazione, per l'obbligo di non circolazione dei prodotti o invio alla distillazione

13.1.1. In attuazione del punto i) della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 230 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli articoli 16 e 18 della L.R. 68/2012 sono da applicarsi per le superfici vitate irregolarmente realizzate antecedentemente al 31 dicembre 2015. Alle superfici vitate realizzate in assenza di autorizzazione a decorrere dal 1 gennaio 2016 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71 del Reg. (UE) 1308/13 e le sanzioni di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 560/2015.

13.1.2 Pertanto ai sensi dell'articolo 71 del Reg. (UE) 1308/13, in presenza di superfici vitate irregolarmente realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2016:

- i conduttori devono estirpare a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione;

- qualora i conduttori non procedano all'estirpazione la Regione deve assicurare l'estirpazione di tali impianti non autorizzati entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi. I relativi costi sono a carico dei conduttori interessati;
- i conduttori che hanno realizzato vigneti privi di autorizzazioni sono soggetti alle sanzioni di cui al successivo punto 13.1.3.

13.1.3. Nelle more dell'adozione di specifici atti a livello nazionale, si applicano le sanzioni previste a livello europeo ed in particolare gli importi minimi previsti dall'articolo 5 del Reg. (UE) 560/2015 di seguito riportati:

6.000 euro per ettaro, se il conduttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità;

12.000 euro per ettaro, se il conduttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi;

20.000 euro per ettaro, se il conduttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato dopo il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi.

13.1.4. Se il conduttore non effettua l'estirpazione, la Regione assicura l'estirpazione dell'impianto non autorizzato entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi. Il costo della estirpazione è posto a carico del conduttore, che comunque è tenuto anche al pagamento della sanzione. Ai fini della quantificazione del costo dell'estirpazione degli impianti non autorizzati effettuato a cura della Regione viene quantificato sulla base del prezzario regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n 38 del 20 gennaio 2014 e successive modificazioni "Regolamento (CE) n. 1234/2007 - OCM vino. Disposizioni attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2013/2014 e successive e approvazione del prezzario per le opere connesse all'applicazione della misura".

13.1.5. Ai sensi dell'articolo 71 del Reg. (UE) 1308/13 le superfici vitate prive di autorizzazione non beneficiano di misure di sostegno nazionali o dell'Unione.

13.1.6. Alle superfici vitate irregolarmente realizzate riscontrate entro il 31 dicembre 2015 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 della L.R. 68/12.

13.2. Sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme sul potenziale viticolo

13.2.1. Considerato che alcuni articoli e commi della L.R. 68/12, così come specificato ai precedenti punti del presente atto, sono da disapplicare in quanto in contrasto con la vigente normativa europea e nazionale anche, le corrispondenti sanzioni di cui all'articolo 19 della medesima legge riferite a tali articoli e commi, devono essere disapplicate.

Inoltre relativamente all'articolo 19 della L.R. 68/12 deve essere precisato che le diciture "diritto di reimpianto" e "diritto di reimpianto prelevato dalla riserva" devono essere intese come "autorizzazione al reimpianto" e la dicitura "diritto di reimpianto anticipato" deve essere intesa come "autorizzazione al reimpianto anticipato".

13.2.3 Alla luce di quanto sopra riportato, si precisa quanto segue:

- il comma 3 dell'articolo 19 deve essere disapplicato in quanto sanziona la mancata presentazione, o la presentazione oltre i termini, della dichiarazione di cui all'articolo 9 comma 3 della L.R. n. 68/2012 che, come precisato al punto 8 non è più prevista;

-il comma 5 dell'articolo 19 deve essere disapplicato nella parte che sanziona il conduttore che avendo presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 9 comma 3 della L.R. 68/12 ha iniziato i lavori prima del termine previsto dei 60 giorni, in quanto il procedimento di cui all'articolo 9 comma 3 della L.R. n. 68/2012 non è più previsto, così come precisato al punto 8;

- il comma 9 dell'articolo 19 deve essere disapplicato in quanto non è più prevista la concessione di un diritto di reimpianto per la realizzazione di un impianto di superfici destinate a scopi sperimentali, alla coltura di piante madri per marze e alle nuove superfici vitate derivanti da misure di esproprio così come riportato al punto 12.

14. Norme transitorie

14.1 L'estirpazione di un vigneto effettuata entro il 31/12/2015 determina la concessione di un diritto di reimpianto e la sua successiva iscrizione nel registro dei diritti. Tali diritti devono essere convertiti in autorizzazione prima di procedere all'impianto ai sensi del punto 3 del presente atto. Le comunicazioni di avvenuta estirpazione di cui al comma 5 dell'articolo 7 della L.R. 68/12 presentate a decorrere dal 1 marzo 2016, determinano la concessione di una autorizzazione al reimpianto secondo le modalità stabilite al punto 4 del presente atto.

14.2. Le dichiarazioni di cui all'articolo 9 comma 4 della L.R. 68/12 presentate entro il 31/12/2015 determinano l'iscrizione di un diritto di reimpianto anticipato alla scadenza dei 60 giorni dalla data di presentazione delle DUA di cui al medesimo articolo 9 comma 3. Tali diritti devono essere convertiti in autorizzazione prima di procedere al reimpianto ai sensi del punto 3 del presente atto. Rimangono validi gli impegni assunti al momento della presentazione della DUA di cui al medesimo comma 4 articolo 9 della L.R. 68/12.

14.3. L'impianto di superfici vitate effettuate entro il 31/12/2015 è comunicato secondo le modalità e termini della L.R. 68/12 indicando il diritto di impianto utilizzato anche successivamente al 1 gennaio 2016.

14.4. Ai fatti costituenti illecito amministrativo verificatisi entro il 31/12/2015 si applicano le sanzioni vigenti prima del 1 gennaio 2016.